****

**RAG. CAPRASECCA MASSIMO**

**CONSULENZA TRIBUTARIA E DEL LAVORO**

**ORVIETO (TR) 0763-393342-393139**

[**http://www.studiocaprasecca.it/**](http://www.studiocaprasecca.it/)

C.F. **CPRMSM55D10C289X**

P.IVA **00645620550**

**DETRAZIONI SOLO CON PAGAMENTI TRACCIABILI**

La Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) ha previsto[[1]](#footnote-1) che **dal 2020**, ai fini **dell’imposta sul reddito delle persone fisiche**, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% spetta a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. Di conseguenza tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.

Oltre alla tracciabilità ai fini della detraibilità in dichiarazione occorre anche prestare attenzione al reddito complessivo, in quanto sopra i 120.000 alcune detrazioni sono state rimodulate.

Vediamo a cosa prestare attenzione.

*Indice delle domande*

1. Quali sono i **pagamenti considerati tracciabili**?
2. Quali **detrazioni ricadono in questo obbligo**?
3. **Quali spese possono ancora essere pagate in contanti**?
4. Ci sono **spese mediche che è necessario pagare con strumenti tracciabili**?
5. **Le spese per i disabili** possono essere **pagate in contanti**?
6. Cambia qualcosa **per i bonus sulla casa**?
7. I pagamenti **effettuati in contanti nel 2019** sono detraibili nella dichiarazione dei redditi?
8. Ci sono **sanzioni se il commerciante non ha il POS** e il contribuente non riesce a pagare con le carte di credito?
9. Ci sono **altri vincoli** oltre alla tracciabilità delle spese?
10. Come incidono questi vincoli nelle **dichiarazioni dei redditi**?

*Domande e risposte*

**D.1 Quali sono i pagamenti tracciabili?**

**R.1** Per essere sicuri di continuare a beneficiare della detrazione al 19% nella dichiarazione dei redditi, i contribuenti devono sostenere le spese tramite i pagamenti tracciabili ovvero:

* Versamento bancario o postale
* Carte di debito, carte di credito, carte prepagate
* Assegni bancari e circolari.

**D.2 Quali detrazioni ricadono in tale obbligo?**

**R.2** In generale, l’obbligo riguarda le spese per cui è possibile usufruire della detrazione al 19% nella dichiarazione dei redditi, quindi le spese sostenute dal contribuente per:

* spese sanitarie;
* interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili;
* spese per istruzione;
* spese funebri;
* spese per l'assistenza personale;
* spese per attività sportive per ragazzi;
* spese per intermediazione immobiliare;
* spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede;
* erogazioni liberali;
* spese relative a beni soggetti a regime vincolistico;
* spese veterinarie;
* premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;
* spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Questo implica che per non perdere la detrazione dal 1° gennaio 2020 tutte queste spese devono essere sostenute unicamente con mezzi tracciabili.

**D.3 Quali spese possono ancora essere pagate in contanti?**

**R.3** In generale la norma non si applica alle spese deducibili con una percentuale di recupero diversa dal 19% come nel caso delle erogazioni liberali. In questo caso bisogna però rispettare quanto previsto dalle singole norme, in quanto molte prevedono già il pagamento con modalità tracciabili. Le altre detrazioni escluse sono quelle forfettarie, come nel caso ad esempio dei canoni di locazioni.

Infine, il comma 680 della legge di bilancio 2020 prevede espressamente che

|  |
| --- |
| *resta ferma la possibilità di pagare in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione*   * ***i medicinali*** * ***i dispositivi medici*** * ***le prestazioni sanitarie rese dalle strutture*** *pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.* |

In merito a quest’ultima esclusione occorre prestare attenzione ad alcune specifiche.

Per prima cosa **non è chiaro se i farmaci omeopatici, i farmaci veterinari, le preparazioni galeniche siano comprese nell’esonero**. Pertanto nel dubbio, in attesa di chiarimenti ufficiali che si presume diano risposta affermativa, può essere più prudente pagare con strumenti tracciabili in ogni caso.

Si evidenzia inoltre che **nei dispositivi medici rientrano anche le protesi.**

|  |  |
| --- | --- |
| **ESCLUSI DALL’OBBLIGO DI TRACCIABILITA’** | Detraibilità diversa dal 19% |
| Detrazioni forfettarie |
| Medicinali, dispositivi medici e prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN |

**D.4 Ci sono prestazioni mediche che è necessario pagare con strumenti tracciabili?**

**R.4** Come anticipato sopra, per quanto riguarda l’esonero dall’obbligo della tracciabilità dei pagamenti ai fini delle detrazioni in dichiarazione dei redditi di medicinali, dispositivi medici e prestazioni sanitarie rese da strutture accreditate, si è in attesa di chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, dato il tenore letterale della norma, sono escluse dall’esonero (e pertanto vanno pagati con strumenti tracciabili):

* Tutte le prestazioni rese da strutture non accreditate dal Sistema Sanitario Nazionale (come per esempio le cure termali)
* Le prestazioni mediche rese da liberi professionisti che esercitano in studi o ambulatori privati non accreditati al SSN (come accade spesso per i dentisti).

**D.5 le spese per disabili possono essere pagate in contanti?**

**R.5** In linea di massima, ai fini della detraibilità nella dichiarazione dei redditi, le spese di assistenza per i soggetti disabili possono:

* essere pagate in contanti se prestate nell’ambito del SSN
* essere pagate con strumenti tracciabili qualora prestate in strutture o da professionisti non accreditati al SSN.

Molto probabilmente, sono comprese nell’obbligo di tracciabilità anche le spese sostenute per l’acquisto di cani guida per soggetti ipovedenti, e l’acquisto di veicoli per soggetti con disabilità. Discorso analogo per l’acquisto di strumenti compensativi per gli studenti affetti da DSA.

In forma prudenziale quindi si consiglia di non effettuare questi acquisti in contanti, si **è in attesa di indicazioni ufficiali da parte dell’amministrazione.**

**D.6 Cambia qualcosa per i bonus sulla casa?**

**R.6** No, dal momento che l’obbligo riguarda solo le spese detraibili al 19% mentre le varie agevolazioni rientranti nel cd “Pacchetto casa” come sismabonus, ecobonus e bonus ristrutturazioni hanno percentuali di detrazione maggiore. In ogni caso si ricorda che già in passato il legislatore ha concesso la possibilità di fruire di detrazioni fiscali solo a condizione che i pagamenti risultino tracciabili, come appunto nel caso di ristrutturazione edilizia. In questo caso è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale.

**D.7 I pagamenti effettuati in contanti nel 2019 sono detraibili nella dichiarazione dei redditi?**

**R.7** Dal momento che la novità introdotta dalla Legge di bilancio è in vigore dal 1° gennaio 2020, nulla è cambiato sulle regole precedenti. Pertanto nella dichiarazione dei redditi 2020 (anno di imposta 2019) sarà possibile beneficiare delle detrazioni al 19% anche per le spese sostenute in contanti.

**D.8 Ci sono sanzioni se il commerciante non ha il pos e il contribuente non riesce a pagare con le carte di credito?**

**R.8** No. Il decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020 aveva inizialmente previsto delle sanzioni per i commercianti che non accettavano pagamenti tramite POS ma tale norma è stata abrogata in sede di conversione in legge del decreto. Pertanto ad oggi non sono previste sanzioni per i commercianti che non accettano il POS.

**D.9 Ci sono altri vincoli oltre la tracciabilità dei pagamenti?**

**R.9** La legge di bilancio 2020 al comma 629 dell’articolo 1, ha previsto una rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito. In particolare il comma integra l'articolo 15 del TUIR (DPR 917/86) in modo da ridurre il grado di detraibilità dall'imposta lorda degli oneri detraibili ivi indicati per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 120.000 euro. In particolare a decorrere dall'anno di imposta 2020:

* la detrazione spetta per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
* detrazione spetta in misura minore, e specificamente pari al rapporto tra 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo del dichiarante, e 120.000, euro qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

|  |  |
| --- | --- |
| **Reddito (euro)** | **Quota di detraibilità spettante (%)** |
| **Fino a 120.000** | 100 |
| **Oltre 120.000 fino a 240.000** | 100 x (240.000 – reddito) /120.000 |
| **Oltre 240.000** | 0 |

Per i redditi superiori a 120.000 euro, pertanto, la detrazione spettante diminuisce all'aumentare del reddito. Quindi oltre alla tracciabilità dei pagamenti, l’altro requisito per beneficiare appieno delle detrazioni al 19% è possedere un reddito inferiore a 120.000 euro.

**D.10 Come incidono questi vincoli nella dichiarazione dei redditi?**

**R.10** Date le novità sulla necessità di utilizzare strumenti tracciabili per beneficiare della detrazione al 19% nella dichiarazione dei redditi, il contribuente dovrà conservare oltre al documento con l’indicazione della spesa sostenuta anche la ricevuta di pagamento che dimostri con quale modalità si è sostenuto l’onere. Come per altre detrazioni, come prova di pagamento è ammessa la copia del bonifico o la ricevuta/estratto conto delle carte di debito, di credito o prepagate.

1. All’articolo 1, commi 679-680 [↑](#footnote-ref-1)